



del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti e quindi della nullità della stessa, con conseguente ricalcolo della somma dovuta e delle residue rate ai sensi dell'art. 117 VII co. TUB e 1284 c.c..

A fondamento della propria richiesta, parte attrice ha allegato:

- di avere stipulato in data 1-8-2007 un contratto di mutuo fondiario con \_\_\_\_\_ per la somma di euro 280.000,00, da restituirsi in n. 360 rate mensili di euro 1.616,26 ciascuna, al tasso di interesse nominale annuo del 5,65%, secondo un piano di ammortamento alla francese;
- che il contratto indicava TAN pari al 5,82% e tasso moratorio pari al corrispettivo maggiorato di tre punti percentuali;
- che la clausola sugli interessi era nulla per indeterminatezza in base al combinato disposto degli artt. 1284, 1346, 1419 c.c. e art. 117 comma 4 TUB poiché: 1) esistono diverse tipologie di ammortamento (esempio capitalizzazione semplice, composta o quadratica) e nel caso di specie veniva applicata al contratto una capitalizzazione composta, che comportava anatocismo indebito rispetto a quello semplice, in assenza di pattuizioni; 2) non era indicato il TAE (tassi effettivo annuo), in violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9-2-2000 e dell'art. 3 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 – 9° Aggiornamento del 25-7-2003); 3) era stato indicato TAN in contratto di 5,82% mentre il tasso effettivo in regime di capitalizzazione semplice era pari al 9.10%;
- che, in ragione di quanto sopra, era necessario effettuare un ricalcolo del piano finanziario in regime di "capitalizzazione semplice" con applicazione del tasso di interesse di cui all'art. 117 comma 7 TUB, al fine di determinare l'effettivo debito residuo.

\_\_\_\_\_, incorporante \_\_\_\_\_, costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda. Ha infatti escluso la nullità della clausola relativa agli interessi, per essere gli stessi specificamente previsti agli artt. 2 e 3 del contratto di mutuo, nonché nel documento di sintesi (indicato quale allegato B del contratto) e nel piano di ammortamento (indicato quale allegato C del contratto). Inoltre, richiamando la giurisprudenza maggioritaria, ha evidenziato che il piano di ammortamento alla francese non comportava alcuna applicazione di interessi anatocistici in quanto la quota interessi è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale e non sugli interessi scaduti. Quanto alla mancata indicazione in contratto del TAE, ha sostenuto che nel mutuo con ammortamento alla francese non vi è capitalizzazione di interessi e pertanto non sussiste violazione della delibera CICR 2000 che prevede un obbligo di indicazione del valore del tasso nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale. Quanto alla indicazione di tasso diverso rispetto a quello effettivo ha evidenziato la sufficienza ai fini del rispetto della normativa speciale della indicazione del TAN.

Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, cui la banca non ha partecipato, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., la causa è stata istruita solo in via documentale.

Le parti hanno così precisato le loro conclusioni:

Parte attrice: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, NEL MERITO accertare l’indeterminatezza delle clausole relative alla misura degli interessi inerenti il contratto di mutuo di cui in premessa e per l’effetto dichiarare la nullità, determinando in euro 80.146,29 il debito residuo al 31.03.2020 ovvero in quella maggiore o anche minore somma che risulterà di giustizia, e comunque procedere al ricalcolo delle rate dovute dalla qui attrice ai tassi di cui all’art. 117, VII comma TUB ovvero al tasso. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede fin da adesso ordine di esibizione a carico della controparte degli estratti conto relativi al mutuo di cui in narrativa con evidenza di tutte le somme pagate, nonché CTU tecnico contabile volta alla corretta rideterminazione del saldo dare avere tra le parti, secondo i principi sopra enunciati, ed in particolare si chiede fin da adesso di volere ammettere i seguenti quesiti: - verifichi il CTU la tipologia di regime di capitalizzazione adottato ed applicato - accerti la corrispondenza tra tasso di interesse applicato e quello pattuito; - in ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito e del “costo” complessivo dell’operazione di finanziamento, ricalcoli ai sensi dell’art. 117, comma 7 TUB in regime di capitalizzazione semplice se quella composta non è stata specificamente sottoscritta ed approvata, rideterminando il saldo dovuto alla luce dei pagamenti effettuati e dagli interessi così ricalcolati; - in ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito e del “costo” complessivo dell’operazione di finanziamento, ricalcoli gli interessi al tasso legale, rideterminando il saldo dovuto alla luce dei pagamenti effettuati e dagli interessi così ricalcolati (...). Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.*

Parte convenuta: *“Piaccia al Tribunale adito, non accettando il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e non proposte, Rigettare in toto la domanda attrice in quanto infondata per tutte le ragioni in atti illustrate, Rigettare la domanda attrice, in particolare, non sussistendo i profili di nullità dedotti da parte attrice, e/o i presupposti per la applicazione dell’invocato art. 117 comma VII D.lgs 385 del 1993, e/o dell’art. 1284 c.c. e/o non sussistendo i presupposti di legge per l’invocato ricalcolo delle rate dovute e del debito residuo, In via istruttoria, ferma la contestazione dell’elaborato di consulenza avversario in quanto basato su presupposti metodologici e giuridici errati, per quanto meglio in atti illustrato, ci si oppone sin da ora alla CTU ex adverso richiesta, in quanto esplorativa, e fondata su presupposti giuridicamente infondati per quanto illustrato in comparsa. Con vittoria di spese e di onorari”.*

È stata disposta la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., incombente cui si è provveduto alla odierna udienza.

DR Diritto del Risparmio  
1. *Sull'indeterminatezza del regime finanziario*

Le doglianze di parte attrice non meritano di essere accolte.

Risulta documentalmente (art. 2 del contratto di mutuo in esame), che trattasi di mutuo di durata trentennale che prevede il rimborso della somma mutuata mediante il pagamento di n. 360 rate costanti mensili di euro 1.616,26, ciascuna comprensiva di capitale e interessi, al tasso indicato all'art. 3 del contratto, scadenti la prima rata il 31 ottobre 2007 e l'ultima il 30 settembre 2037, il tutto secondo il piano di ammortamento indicato quale "allegato C" al contratto, ritualmente sottoscritto dalle parti.

Il successivo articolo 3, disciplinando gli interessi, prevede che sul capitale mutuato venga applicato il tasso nominale annuo pari al 5,65 %, pari all'applicazione dello 0,471% in ragione mensile pagabile in via posticipata e che gli interessi di mora sono pari a quelli corrispettivi maggiorati del 3%. Viene altresì previsto che l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi, nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e sino al momento del pagamento a carico della parte mutuataria e a favore della banca e che su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

L'art. 3 infine individua l'Indicatore Sintetico di Costo pari al 5,82% (cfr. doc. 1.1. atto di citazione).

Tutto quanto sopra viene ribadito nel documento di sintesi delle condizioni economiche del contratto, indicato quale allegato B del medesimo (cfr. doc. 1.2 atto di citazione).

Inoltre, risulta documentalmente che in data 25-9-2013 (cfr. doc. 2 comparsa) è stata sottoscritta dalle parti una modifica del piano di ammortamento, quale conseguenza dell'accordata sospensione del rimborso in linea capitale del mutuo dal 1-8-2013 al 31-7-2014 e della proroga della scadenza al 30-9-2038. Da tale documento risulta la modalità di calcolo degli interessi (art. 1 modifica), nonché la specificazione che "*le rate di ammortamento saranno comprensive di una quota capitale e una quota di interessi calcolate con le modalità e il tasso originariamente pattuiti all'art. 2 e all'art. 3 dell'originario contratto di mutuo in data 01/08/2007, il tutto come meglio risulta dal piano di ammortamento che viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto*" (art. 2 modifica).

Quanto al piano di ammortamento a rata costante, originario e modificato, si osserva che lo stesso riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi e l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata.

La sottoscrizione del piano di ammortamento implica pertanto accettazione del piano finanziario in concreto applicato dalla banca.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la mancata esplicita indicazione in contratto del regime finanziario applicato al mutuo, in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo del piano di ammortamento e della accettazione di esso con indicazione delle singole rate dovute non comporta alcuna violazione né del comma 4 dell'art. 117 TUB secondo cui *“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*; né del comma 6 in base al quale *“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*.

Ne discende l'inapplicabilità dell'art. 117 comma 7 che prevede la sostituzione del tasso applicato con il tasso BOT.

## ***2. Sulla mancata indicazione del TAE, l'anatocismo indebito, l'applicazione di interesse diverso dal pattuito***

Parimenti infondate sono le doglianze di parte attrice afferenti all'illegittimità dell'ammortamento alla francese applicato al mutuo in quanto implicante una occulta capitalizzazione di interessi e quindi anatocismo illegittimo e all'incertezza sul tasso da applicare data la divaricazione tra il tasso annuo nominale (TAN) e il tasso annuo effettivo (TAE).

Sul punto è dirimente il rilievo che nessuna disposizione normativa impone l'indicazione nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese dell'indicazione del tasso annuale effettivo.

Infatti, l'art. 117 TUB prevede solo che *“nei contratti sia indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*. Sulla base del disposto normativo è sufficiente l'indicazione del TAN che, come noto, è sempre inferiore al TAE ogni qualvolta ci sia un piano di ammortamento con periodicità infrannuale, come nel caso di specie.

Sul punto non è dirimente neppure il disposto dell'art. 6 della Delibera CICR del 2000 secondo cui: *“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”*.

Invero, non può sostenersi che nel piano di ammortamento alla francese ricorra capitalizzazione infrannuale di interessi e quindi vi sia necessità di indicare ai sensi di tale delibera il tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione.

Questo giudicante aderisce infatti all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che esclude la ricorrenza di capitalizzazione di interessi e quindi di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese.

Nel piano di ammortamento alla francese l'importo della rata (costante) viene determinato sommando una quota capitale e una quota interessi. Quest'ultima è tuttavia calcolata solo sul debito residuo in linea capitale maturato nel periodo e non sugli interessi scaduti.

Al riguardo il Giudicante condivide quanto già affermato dalla Corte di Appello di Torino e richiamato da *.....* nella sua comparsa secondo cui *“nel piano di ammortamento alla francese, in ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo; il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale, che - nella invarianza della rata - viene rimborsato per quote capitali crescenti. .... si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così' via ricorsivamente. Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti”*.

In mancanza di anatocismo, e quindi di capitalizzazione di interessi ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR citata non è quindi dovuta la indicazione del tasso effettivo annuale.

### **3. Conclusioni**

La domanda di parte attrice va quindi respinta.

### **4. Spese di lite**

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come nel dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/8/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa (52.001 – 260.000).

Si giustifica una liquidazione al di sotto dei parametri per la fase di trattazione ed istruttoria, attesa la natura documentale della lite, e per quella decisoria, stante la semplificazione processuale (discussione orale).

Parte convenuta va comunque condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 8 D. Lgs 28/2010 e ssmiii per non avere partecipato, senza addurre alcun giustificato motivo, al primo incontro avanti al mediatore.

P.Q.M.

*Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando;*

1) **RESPINGE** la domanda di parte attrice;

2) **CONDANNA** \_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ delle spese di lite, che si liquidano in € \_\_\_\_\_ per la fase di studio, € \_\_\_\_\_ per la fase introduttiva, € \_\_\_\_\_ per trattazione ed istruttoria, € \_\_\_\_\_ per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed euro \_\_\_\_\_ per esborsi (CU, forfait notifiche);

3) **CONDANNA** \_\_\_\_\_ al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di importo pari a quello dovuto per contributo unificato per il presente giudizio;

4) **MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.**

Il Giudice  
dott. Alessandro Ghelardini

**Nota**

*La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.*